



7555.18

C.I.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE

Presidente

MAURO DI MARZIO

Consigliere

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere - Rel.

PAOLA VELLA

Consigliere

Dichiarazione di fallimento -  
ritualità della notifica dell'  
istanza di fallimento presso il  
domicilio del liquidatore

Ud. 30/01/2018 CC

Cron. 7555

R.G.N. 641/2013

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 641/2013 proposto da:

Dolphin S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in

, giusta procura a margine del

ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Arblu S.r.l., Fallimento Dolphin S.r.l. in liquidazione, Procura Generale  
della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 689/2012 della Corte d' Appello di Trieste,  
depositata il 29/11/2012;

cred.  
164  
2018

2  
fatti

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2018 dal cons. Alberto Pazzi.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza depositata in data 23 luglio 2012 il Tribunale di Pordenone dichiarava il fallimento della società Dolphin s.r.l. in liquidazione.

Avverso questa statuizione Dolphin s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo lamentando di non essere stata ritualmente convocata avanti al Giudice delegato, dato che la notifica dell'istanza di fallimento, perfezionatasi per compiuta giacenza, non era stata effettuata al liquidatore presso la sua residenza (nel Comune di Morsano al Tagliamento, via San Paolo 22/4).

La corte distrettuale, nel respingere il reclamo, riteneva che la notifica dell'istanza di fallimento alla società debitrice fosse stata rituale, in quanto la stessa era stata effettuata al liquidatore della società Dolphin s.r.l. presso il domicilio eletto per la carica all'interno del medesimo Comune (e più precisamente in Morsano al Tagliamento, vicolo Timavo n. 7).

2. Ha proposto ricorso per cassazione contro tale pronuncia Dolphin s.r.l. in liquidazione al fine di far valere un unico motivo di impugnazione.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..



### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

3. La compagine ricorrente denuncia la nullità della sentenza di fallimento e del procedimento, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4,

c.p.c. in ragione della nullità della notifica dell' istanza di fallimento effettuata presso l' errata residenza del liquidatore.

Tale nullità deriverebbe, oltre che dalla mancata indicazione all' interno dell' istanza di fallimento del nome della persona fisica che rappresentava l' ente e dei luoghi di residenza, domicilio o dimora abituali della medesima, dall' impossibilità di prendere in considerazione il domicilio indicato al Registro delle Imprese piuttosto che il domicilio reale risultante dai certificati anagrafici.

4. Il motivo di ricorso presentato non è fondato.

L' art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c. dispone che la notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. "alla persona fisica che rappresenta l' ente qualora nell' atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale".

Nel caso di specie la relata di notifica dell' istanza di fallimento specificava che la stessa veniva effettuata nei confronti di Fabrizio Meredo in qualità di liquidatore di Dolphin s.r.l. presso il suo domicilio in Morsano al Tagliamento, vicolo Timavo n. 7.

L' opzione del notificante per il domicilio piuttosto che per la residenza del liquidatore della società debitrice deve ritenersi corretta; infatti, malgrado l' ordine dei luoghi previsto dai commi 1 e 6 dell' art. 139 c.p.c. sia tassativo, qualora residenza e domicilio si trovino nello stesso Comune il criterio preferenziale non opera e la notificazione può essere effettuata in via alternativa presso la residenza o il domicilio (Cass. sez. 3 n. 1753/2005).

Non si presta a censure neppure la valorizzazione da parte della corte distrettuale del domicilio del liquidatore risultante presso il locale registro delle imprese.

Invero, benchè l' art. 2487-*bis* c.c. preveda un obbligo di iscrizione nel registro delle imprese dell' intervenuta nomina dei liquidatori e dei loro

poteri, è indubbio che gli stessi siano organi della società in liquidazione, seppur con precipui compiti di gestione del patrimonio, tanto da essere definiti in dottrina quali amministratori della liquidazione.

Ai liquidatori di una società a responsabilità limitata trova perciò applicazione, in virtù del richiamo di cui all' art. 2475, comma 2, c.c., la disciplina prevista dall' art. 2383, comma 4, c.c., dovendosi pertanto ritenere che i liquidatori all' atto della nomina debbano indicare anche il domicilio e che per tale indicazione trovi applicazione il regime di pubblicità di cui all' art. 2448 c.c..

La notifica dell' istanza di fallimento risulta pertanto ritualmente effettuata nel domicilio indicato dal liquidatore presso il registro delle imprese, ubicato nel Comune di residenza del medesimo liquidatore; non è poi censurabile in questa sede in funzione dello scrutinio di validità della notifica dell'atto di citazione l'accertamento dell'effettività del domicilio del convenuto effettuato dal giudice di merito, trattandosi di accertamento in fatto riservato al giudice di merito (Cass., sez. 1, n. 19416/2004).


6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso non può che essere respinto.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma in data 30 gennaio 2018.

Il Presidente



A handwritten signature in black ink, written over the text "Il Presidente".